## Luigi De Vittorio

Vice Presidente Nazionale Auser

Ho apprezzato il contributo di alto profilo offerto ieri dai tre professori, Fantozzi, Magatti e Revelli, per una messa a fuoco dei profili identitari del volontariato.

Al proposito, ritengo fuorviante un'alternativa che talora affiora nel dibattito tra un volontariato del fare e un volontariato dell'advocacy.

Il volontariato è prima di tutto un fare, è buone pratiche, ma questa vocazione deve strettamente compenetrarsi ad una consapevolezza che implica capacità di analisi dei bisogni, di proposta, di denuncia del disagio.

Il punto che vorrei ribadire è che il nostro fare si caratterizza non per la quantità delle prestazioni che forniamo, ma per il modo che è quello della costruzione di relazioni interpersonali e della alimentazione per questa via del capitale sociale. Questa vocazione è strettamente legata al carattere di gratuità dell'azione volontaria, alla scelta libera e consapevole di mettere a disposizione il proprio tempo per una relazione di reciprocità, al di fuori dello scambio di mercato tra prestazione e retribuzione.

Da qui "l'eccedenza" del volontariato di cui parlava Magatti; è questa eccedenza che determina libertà, autonomia, innovazione, per i credenti spirito profetico o più semplicemente capacità di sperimentazione. Autonomia dalla politica in particolare, ma non indifferenza politica, anzi, attitudine a stimolare e incalzare la politica all'esercizio della sua alta funzione prioritaria, quella della redistribuzione, come diceva Fantozzi.

Oggi questa autonomia è messa in forse da tentativi di strumentalizzazione per costringerci ad una funzione di supplenza alla garanzia dei diritti che è propria del ruolo pubblico. E' il rischio della nazionalizzazione del volontariato di cui parlava Revelli, al quale bisogna opporre la gelosa difesa della nostra terzietà.

Ma questo profilo del volontariato quali ricadute ha sulla legislazione e sulla ormai mitica stagione costituente proposta dal Ministro Sacconi?

C'è prima di tutto una questione di metodo. Noi vogliamo essere protagonisti di questa stagione e dobbiamo francamente dire che a questo proposito non ci siamo affatto: si ripropone anche nei confronti del volontariato la concezione autoritaria e semplificata della democrazia teorizzata e praticata da questo Governo, una democrazia che si esaurisce nella delega e non concepisce proprio il ruolo partecipativo dei corpi intermedi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: magari ci lisciano per il pelo ma poi restiamo semplici spettatori di decisioni che non ci coinvolgono, costretti spesso a rincorrere scelte altrui. Il caso del modello EAS è esemplare, il direttore generale del volontariato ha evocato in proposito un contributo di semplificazione che c'è stato, ma solo a seguito di una decisione unilaterale che ci ha ulteriormente complicato la vita.

C'è, poi, una questione di contenuti: a 18 ani dalla 266, in presenza di una crisi drammatica destinata ad accentuare le difficoltà finanziarie del Welfare, nella prospettiva del federalismo, è necessario un ripensamento globale del terzo settore.

Altri, ad esempio l'Agenzia delle Onlus, hanno avviato una riflessione e definito proposte stimolanti e innovative sulla questione di fondo: armonizzazione di leggi di settore e riconoscimento delle specificità. Ritengo particolarmente interessante in questo quadro

il contributo per una definizione in positivo dell'identità del terzo settore che superi la pura caratterizzazione in negativo del divieto di distribuire utili, il cosiddetto non profit.

Ma a proposito della specificità del volontariato, che comunque andrà riconosciuto sul piano normativo, voglio soffermarmi su 3 questioni: quella delle reti, quella di una moderna declinazione giuridica della gratuità, quella dell'art. 15.

In premessa, voglio ribadire la perdurante necessità, anche in un assetto federalistico, di una legge statale di principio sul volontariato; la scelta dell'azione volontaria è una scelta libera della persona, garantita dalla prima parte della Costituzione, che lo stato deve riconoscere e sostenere per tutti, allo stesso modo, a prescindere dalla regione di residenza.

A proposito delle reti: è stato frequente in questa Assemblea il riferimento ad un limite di autoreferenzialità del volontariato, alla necessità di produrre l'azione cooperativa di cui parla Fantozzi. E c'è anche un'esigenza oggettiva di adeguamento della 266 agli sviluppi verificatisi in questi venti anni di un'azione strutturata del volontariato che ha prodotto in particolare relazioni stabili tra volontariato e istituzioni, con rischi e potenzialità.

Al riguardo è fuorviante la contrapposizione tra grandi reti e piccole organizzazioni: le prime sono la conseguenza di scelte libere e consapevoli di organizzazioni, anche piccole, espressione questa che riprendo testualmente dalla 266. Il fondamento delle une e delle altre è nelle buone pratiche e le grandi reti sono solo una modalità operativa della realizzazione dell'obiettivo indispensabile della consapevolezza del nostro fare.

Sulle reti un intervento manutentivo della 266 richiede a mio giudizio:

- il riconoscimento esplicito dei soggetti di coordinamento delle organizzazioni di volontariato come previsto dalla legge e l'istituzione di un apposito albo nazionale;
- 2) l'attenuazione del principio della gratuità delle cariche elettive per le grandi reti nazionali (si può assumere il parametro quantitativo dell'art. 12 della legge), eventualmente demandando ad apposito decreto ministeriale le modalità ed i limiti del superamento dell'attuale divieto;
- 3) la previsione dei rimborsi delle spese effettivamente sostenute dal volontario non come possibilità, ma come vero e proprio diritto soggettivo, eventualmente rinunciabile. Ciò per non allontanare da questa esperienza in modo discriminatorio le persone meno abbienti e non per questo meno interessate ad una pratica di impegno etico e civile;
- 4) l'obbligo già previsto dalla legge di una regolazione delle modalità e dei limiti dei rimborsi, va interpretato nel senso di una maggiore responsabilizzazione delle associazioni nella vigilanza sul rispetto del principio di gratuità.

Ciò renderebbe possibile una semplificazione amministrativa dell'attuale normativa fiscale secondo la quale ogni singola spesa deve essere accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa che la raccordi alla prestazione del volontario.

Anche a tale riguardo, si potrebbe far riferimento ad un'apposita regolamentazione ministeriale per la determinazione di modalità e limiti.

In proposito, vorrei evitare interpretazioni equivoche. Il carattere di gratuità dell'azione volontaria deve restare connotato del volontariato.

Esso discende dalla natura non prestazionale ma relazionale dell'azione volontaria. E' questa dimensione immateriale della prestazione volontaria che porta al dono come ricerca della relazione con l'altro.

C'è, quindi, un aspetto economico della gratuità che è fuori discussione e che si esprime nella rigida differenza tra scambio relazionale e scambio tra equivalenti che caratterizza il lavoro retribuito, retribuzione contro prestazione.

Ma proprio in relazione al carattere ormai strutturale dell'intervento del volontariato, alla stabilità di tale intervento nel contesto della funzione pubblica di garanzia dei diritti, di programmazione e regolazione degli interventi, c'è una esigenza di semplificazione amministrativa che non può essere ignorata.

Per quanto riguarda l'art. 15 della 266, deve essere naturalmente confermato l'obbligo di finanziamento previsto dalla legge.

Negli ultimi anni, si sono superate resistenze e diffidenze che avevano caratterizzato inizialmente le relazioni tra volontariato e fondazioni di origine bancaria.

L'accordo parasociale del 2005 ha avviato un percorso di collaborazione che va sviluppato. Considero positiva la decisione di costituire la Fondazione per il Sud.

A questo riguardo, ho apprezzato l'intervento del presidente Borgomeo che non ha nascosto le criticità operative, prime fra tutte quella dello scarso protagonismo progettuale delle associazioni di volontariato. La cause sono varie e in parte risiedono nei limiti cooperativi dell'azione delle associazioni. Ma il problema va risolto perché parliamo di risorse, quelle dell'art. 15, che la legge destina a sostegno del volontariato.

Borgomeo ha fatto proposte interessanti: verificheremo nei fatti.

Ma per tornare alla normativa, occorre ripensare profondamente la regolamentazione attuativa dell'art. 15, contenute nel decreto ministeriale dell'ottobre 1997.

## E' necessario:

- a) precisare meglio i criteri di determinazione delle risorse vincolate, per evitare nuovi incidenti di percorso, tipo circolare Visco;
- b) un chiarimento sui rispettivi ruoli dei Coge e dei CSV. La funzione di indirizzo dei primi deve essere circoscritta ai criteri di istituzione dei centri e non deve interagire con gli indirizzi strategici operativi dei CSV. Nel contempo va rafforzata in capo al Coge la funzione di controllo ed il relativo potere sanzionatorio previsti alle lettere f) e g) dell'art. 2 comma 6 del decreto;
- c) va allungata la durata in carica dei Coge e definito un termine di durata delle gestioni dei CSV (o perlomeno introdotto a carico di questi ultimi un obbligo di periodica rendicontazione sociale).
- d) Va introdotto un limite alla reiterazione degli incarichi esecutivi nei CSV.